

Bruxelles, 18 luglio 2016
(OR. en)

11357/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0228 (NLE)**

**ACP 116
FIN 487
PTOM 29
COAFR 224**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 473 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 473 final.

All.: COM(2016) 473 final



Bruxelles, 18.7.2016
COM(2016) 473 final

2016/0228 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il Fondo per la pace in Africa (APF), istituito nel 2003 nell'ambito dell'accordo di Cotonou¹, è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), che non rientra nel bilancio generale dell'Unione. L'APF è diventato uno dei principali strumenti di attuazione della cooperazione Africa-UE in materia di pace e sicurezza. Le risorse finanziarie dell'APF per il 2014-2016² sono messe a dura prova e, al tasso di utilizzazione attuale, saranno esaurite prima della fine del periodo. Le risorse per il 2017-2018 dovrebbero permettere anche di rispondere alle costanti necessità e richieste dell'Unione africana per far fronte alle crisi della sicurezza in corso ed emergenti in Africa e alle circostanze impreviste. Occorre garantire la prevedibilità e la sostenibilità del finanziamento dell'APF, il cui fabbisogno finanziario fino alla fine del 2018 è attualmente stimato a 685 milioni di EUR.

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) e il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio hanno discusso in merito alla sostenibilità finanziaria dell'APF per garantirne il finanziamento fino al 2018 in base a proposte della Commissione³. Nella riunione del 18 maggio il Coreper ha approvato un compromesso proposto dalla presidenza⁴ per utilizzare una combinazione di fondi del 10° e dell'11° FES.

L'obiettivo del presente progetto di proposta di decisione del Consiglio è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione a utilizzare i fondi disimpegnati del 10° FES per rialimentare il Fondo per la pace in Africa con un importo supplementare massimo di 491,38 milioni di EUR, di cui 475 milioni di EUR che contribuiranno a coprire il fabbisogno dell'APF fino alla fine del 2018 e 16,38 milioni di EUR che copriranno le spese di supporto sostenute dalla Commissione. Per integrare questi fondi attingendo alla riserva di efficacia ("réserve non-mobilisable"), si mobileranno fondi supplementari dell'APF attingendo alle riserve dell'11° FES (100 milioni di EUR dalla riserva intra-ACP previa approvazione della richiesta dell'Unione africana da parte del comitato degli ambasciatori ACP e 110 milioni di EUR dalla riserva dei programmi indicativi nazionali / programmi indicativi regionali (NIP/RIP)).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'APF è uno dei principali strumenti di attuazione della cooperazione Africa-UE in materia di pace e sicurezza nell'ambito della strategia comune Africa-UE adottata a Lisbona nel 2007. In occasione del 4° vertice Africa-UE, svoltosi nel 2014, è stato ribadito che la pace e la sicurezza fanno parte dei cinque settori prioritari per l'attuazione della strategia comune.

A seguito delle conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2015 sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC), il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i servizi della Commissione avrebbero valutato il potenziale degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo, compresa la fattibilità di un adeguamento dell'APF per ovviare alle sue limitazioni. Nel frattempo, è importante che

¹ Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

² Decisione C(2014) 4907 della Commissione del 15 luglio 2014.

³ Doc. 164/15 ACP del 15 dicembre 2015.

⁴ Doc. 8662/16 del 10 maggio 2016.

l'APF prosegua i suoi interventi e contribuisca agli obiettivi strategici dell'UE in materia di pace e sicurezza.

Contribuendo al proseguimento delle attività dell'APF fino al 2018, la presente proposta contribuirà, in definitiva, anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare all'SDG 16 "Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire a tutti i livelli istituzioni efficaci e inclusive, in grado di rendere conto del loro operato".

Di norma l'APF è finanziato dalla dotazione intra-ACP del FES. La attività finanziate dai fondi supplementari assegnati all'APF attingendo alla riserva di efficacia ("réserve non-mobilisable") rimarranno in linea con gli obiettivi generali e con quelli specifici dell'APF stabiliti nella strategia intra-ACP⁵.

I fondi supplementari saranno utilizzati conformemente alle norme e alle procedure applicabili all'11° FES. La programmazione di questi fondi sarà effettuata mediante una decisione della Commissione relativa alla modifica del programma d'azione 2014-2016 dell'APF⁶ e una decisione della Commissione relativa all'adozione del programma d'azione 2017-2018 dell'APF. In entrambi i casi occorrerà l'approvazione del Coreper, conformemente all'articolo 15 del regolamento relativo all'esecuzione dell'11° FES⁷.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

NA

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo all'11° FES⁸.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo all'11° FES, la decisione del Consiglio deve essere adottata all'unanimità.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

NA

Il FES è istituito mediante un accordo interno tra i rappresentanti degli Stati membri e prevede la possibilità di utilizzare i fondi disimpegnati previa approvazione del Consiglio⁹.

⁵ Decisione C(2015) 7766 della Commissione del 13.11.2015 relativa all'adozione del documento di strategia 2014-2020 e del programma indicativo per la cooperazione intra-ACP tra l'Unione europea e il gruppo degli Stati ACP.

⁶ Decisione C(2014) 4907 della Commissione del 15 luglio 2014.

⁷ Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015 (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

⁸ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

- **Proporzionalità**

La proposta, e in particolare gli importi proposti, si basa su un'analisi globale eseguita dal SEAE/dai servizi della Commissione (allegato del doc. 8662/16 del Consiglio del 10.5.2016). La proposta integra le indicazioni del CPS, come l'applicazione di un limite per determinati costi (indennità dei militari), e pertanto, contrariamente a quanto fatto in passato, non copre con il solo FES l'intero fabbisogno di finanziamento delle azioni dell'Unione africana in questo settore, in particolare le operazioni di pace (PSO). La proposta presuppone inoltre che siano erogati finanziamenti anche da altri partecipanti, in particolare che gli Stati membri dell'Unione africana onorino progressivamente l'impegno assunto durante il vertice dell'Unione africana tenutosi a Johannesburg, Sudafrica, nel giugno 2015 di arrivare a un contributo del 25% alle operazioni di pace entro il 2020, e che contribuiscano anche altri donatori, comprese le Nazioni Unite. Gli Stati membri dell'UE hanno anche la possibilità di aggiungere contributi volontari. La proposta risponde infine alla richiesta del CPS di migliorare la ripartizione del sostegno fra le PSO e le attività di sviluppo delle capacità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il FES è l'unica fonte di finanziamento dell'APF a livello dell'UE. A causa dei vincoli giuridici, gli strumenti esistenti dell'UE finanziati dal bilancio generale dell'Unione non possono essere utilizzati né per operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa né a sostegno di beneficiari militari per compiti diversi da quelli civili.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

NA

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

NA

- **Assunzione e uso di perizie**

NA

- **Valutazione d'impatto**

NA

- **Efficienza normativa e semplificazione**

NA

⁹ Articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo all'11° FES e articolo 61 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).

- **Diritti fondamentali**

L'APF sostiene le operazioni di pace quando i diritti fondamentali potrebbero essere minacciati. Oltre alle disposizioni sui diritti umani contenute nel regolamento di esecuzione dell'11° FES, il programma d'azione pluriennale 2104-2016 dell'APF annovera disposizioni specifiche volte a promuovere l'integrazione dei pertinenti orientamenti concernenti i diritti umani, la protezione di donne e bambini e il ruolo delle donne nei conflitti armati, nonché l'applicazione delle risoluzioni 1325, 1820 e 1612 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per fare un esempio concreto, l'APF sostiene la formazione degli operatori di pace in materia di diritti umani. Queste disposizioni si traducono successivamente in accordi contrattuali stipulati con la commissione dell'Unione africana nell'ambito dell'APF.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna (il FES non rientra nel bilancio dell'UE).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sono quelle applicabili per l'11° FES e quelle previste nei programmi d'azione pluriennali pertinenti. Altre misure pertinenti figurano nel promemoria sulle misure volte a rafforzare la commissione dell'Unione africana, sottoscritto il 15 aprile 2016 tra la Commissione europea e la commissione dell'Unione africana, che la commissione dell'Unione africana deve rispettare nell'ambito dell'attuazione del FES in gestione indiretta.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

NA

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1, paragrafo 1, della proposta prevede l'allocatione di un importo massimo di 491 387 500 EUR di fondi disimpegnati provenienti da progetti nell'ambito del 10° FES per rialimentare l'APF onde coprire il fabbisogno di finanziamento rimanente del programma d'azione 2014-2016 dell'APF e il fabbisogno di finanziamento del programma d'azione 2017-2018.

L'articolo 1, paragrafo 2, prevede che un massimo di 16 387 500 EUR dell'importo di cui al paragrafo 1 sia allocato alla Commissione per coprire le spese di supporto. Per questo calcolo viene utilizzato lo stesso rapporto (3,45%) previsto per la gestione dei fondi dell'11° FES all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno relativo all'11° FES.

L'articolo 1, paragrafo 3, prevede che si applichino le regole dell'11° FES (regolamento di esecuzione e regolamento finanziario¹⁰).

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

¹⁰ Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1) e regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'adozione della decisione C(2014)4907 del 15 luglio 2014 sul programma d'azione 2014-2016 del Fondo per la pace in Africa in favore della commissione dell'Unione africana¹², la Commissione ha stanziato un importo totale di 901 339 064,53 EUR per il programma d'azione 2014-2016 del Fondo per la pace in Africa (APF). 900 000 000 EUR di questo importo provengono dal Fondo europeo di sviluppo (FES) e 1 339 064,53 EUR da un contributo volontario supplementare del Regno di Danimarca.
- (2) L'Unione europea eroga già un contributo finanziario considerevole per sostenere le risposte dell'Unione africana alle crisi della sicurezza in corso ed emergenti in Africa. Nonostante le diverse misure attuate per mantenere il contributo finanziario dell'APF a un livello sostenibile, la situazione attuale e futura renderà necessario un contributo finanziario più consistente da parte dell'Unione, anche attraverso l'APF, per rispondere alle richieste dell'Unione africana.
- (3) Il fabbisogno supplementare dell'APF per il periodo 2016-2018 è stimato a 685 000 000 EUR.
- (4) È opportuno utilizzare i fondi disimpegnati da progetti del 10° FES per coprire il fabbisogno di finanziamento non soddisfatto dell'APF per il 2016, far fronte a

¹¹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

¹² Decisione C(2014)4907 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2015) 1254, C(2015) 4995 e C(2015) 8627 della Commissione.

eventuali circostanze impreviste e garantire la prevedibilità del finanziamento dell'APF fino alla fine del 2018.

- (5) I fondi supplementari dell'APF dovrebbero finanziare le attività del 'Fondo, tra cui il sostegno a operazioni di pace (PSO) condotte dall'Africa, all'architettura africana di pace e sicurezza (APSA) e ad azioni a impatto rapido (meccanismo di risposta rapida), e coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione.
- (6) I fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente ai programmi d'azione pluriennali pertinenti dell'APF¹³ e alle norme e procedure applicabili all'11° FES, come stabilito dai regolamenti (UE) 2015/322¹⁴ e 2015/323¹⁵ del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È stanziato un importo massimo di 491 387 500 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) per ricostituire le riserve dell'APF per il periodo 2016-2018.

Su questo importo, un massimo di 16 387 500 EUR serve a coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione.

Tali fondi sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l'11° FES.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹³ Decisione C(2014) 4907 della Commissione del 15 luglio 2014.

¹⁴ Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).